



Tribunale Ordinario di Cuneo

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale - sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marco Tricerri ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **1796/2024**

tra

Parte_1 (*C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. Simone Spinelli;

Ricorrente

contro

Controparte_1 (*P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Michele Vietti

Resistente

Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da verbale d'udienza del 23.07.2026.

PREMESSO CHE:

Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 12.08.2024, *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_1* esponendo che:

- nel 2015 il dott. *CP_2*, all'epoca amministratore unico di *CP_1* [...] gli aveva proposto un'operazione di investimento nella medesima società che gli avrebbe garantito, oltre alla restituzione del capitale, anche un interesse annuo;
- essendo sua intenzione aderire alla proposta, in data 30.06.2015 sottoscriveva un documento denominato “*Lettera di impegno del futuro socio*”, con la quale si obbligava a sottoscrivere una quota del valore nominale di € 725,00 nell'ambito

- dell'aumento di capitale deliberato da **Controparte_1** e a versare l'ulteriore somma di € 100.000,00, quale “*finanziamento in conto capitale*”;
- inoltre, nella medesima data del 30.06.2015, stipulava con **Controparte_1** una scrittura privata denominata “*Lettera di impegno di acquisto (opzione di vendita Contr*”,” mediante la quale **Controparte_1** gli attribuiva irrevocabilmente il diritto di vendere alla stessa società la partecipazione sottoscritta in precedenza ad un prezzo pari ad € 100.725,00, maggiorato di un importo variabile in proporzione al tempo trascorso;
 - in esecuzione di quanto pattuito, effettuava il versamento di complessivi € 100.725,00 a favore di **Controparte_1** acquistando la relativa partecipazione sociale;
 - infine, in data 16.04.2018 manifestava la volontà di esercitare il diritto di opzione conferitogli con la scrittura privata del 30.06.2015, mediante invio di comunicazione scritta a **Controparte_1** alla quale, tuttavia, non seguiva il pagamento del prezzo convenuto.

Sulla base di tali circostanze il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di:

- accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra la “*lettera di impegno del futuro socio*”, il contratto di opzione e la sottoscrizione delle quote di **CP_1** [...] in quanto diretti, nella loro complessiva causa concreta, non già a realizzare un effettivo investimento partecipativo, bensì a consentire alla società di acquisire temporaneamente capitale di debito;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di opzione per violazione degli artt. 1418 e 2474 c.c. e, conseguentemente, la nullità derivata della “*lettera di impegno*” e del negozio di sottoscrizione della quota o, alternativamente, la nullità dell'intera operazione per illiceità della causa concreta e violazione dell'art. 2483 c.c.;
- condannare **Controparte_1** alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad € 100.725,00 oltre rivalutazione e interessi.

Con comparsa del 06.12.2024 si è costituita in giudizio **Controparte_4** eccependo:

- la devoluzione della controversia ad arbitrato in forza dell'art. 13.1 dello Statuto sociale che assoggetta ad arbitrato le controversie tra soci, o tra soci e società,

relative a diritti disponibili inerenti al rapporto sociale, comprese quelle riguardanti la qualità di socio;

- in via subordinata, l'incompetenza del Tribunale di Cuneo in favore della Sezione Specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Torino, sul rilievo che le domande svolte dal ricorrente riguardano la costituzione del rapporto sociale, la sottoscrizione di una quota e un negozio avente a oggetto il trasferimento della partecipazione;
- in ulteriore subordine, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Savona, in applicazione della clausola di deroga della competenza contenuta nel contratto di opzione sottoscritto dalle parti.

Nel merito, *Controparte_1* ha evidenziato che il ricorrente aveva consapevolmente aderito ad un effettivo investimento partecipativo, acquistando ed esercitando effettivamente la qualità di socio; ha negato la sussistenza del collegamento negoziale dedotto dall'attore sostenendo che l'eventuale nullità del contratto di opzione non può estendersi alla sottoscrizione della quota e al versamento destinato al patrimonio netto della società.

Disposto il deposito delle memorie ex art. 281 *duodecies* c. 4 c.p.c., con ordinanza del 03.04.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 01.07.2026 (poi differita d'ufficio al 23.07.2026) per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. sulle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta ed ivi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c. 3 c.p.c..

Tutto ciò premesso,

Pt_2

Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione sollevata in relazione alla devoluzione della presente controversia in sede arbitrale pone una questione inerente alla competenza, e non già alla giurisdizione. L'attuale formulazione dell'art. 819 ter c.p.c., introdotta dal D.Lgs 40/2006 (ulteriormente modificata dal D.Lgs 149/2022) per colmare una lacuna della precedente disciplina, prevede espressamente che la sentenza o l'ordinanza con la quale il giudice di merito afferma o nega la propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o

facoltativo, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito.

L'art. 819 ter c.p.c., pertanto, sancisce espressamente l'equiparazione della questione concernente la devoluzione della controversia alla competenza arbitrale ad una questione di competenza assoggettata allo stesso regime proprio dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile.

Qualificata come questione relativa alla competenza, l'eccezione relativa all'operatività della clausola compromissoria contenuta nello Statuto dovrà tuttavia essere esaminata in via preliminare rispetto alle eccezioni riguardanti la competenza per materia e per territorio dell'intestato Tribunale.

Sul punto deve infatti richiamarsi quanto osservato da Cass. sent. n. 25254/2017 a proposito dei rapporti tra l'eccezione pregiudiziale di incompetenza fondata su una clausola arbitrale e le altre eccezioni pregiudiziali per materia, valore e territorio. In tale pronuncia, la Corte di legittimità, ha ritenuto che *“la (nuova)“eccezione di incompetenza” per compromesso o per clausola arbitrale ex art. 819 ter c.p.c., il cui regime di deducibilità è sostanzialmente assimilato a quello della eccezione di incompetenza territoriale semplice (...) opera funzionalmente ad un livello superiore rispetto al criterio per materia e valore, trattandosi di eccezione che si pone in relazione alternativa-escludente rispetto alla applicazione di tutti gli altri criteri individuatori della competenza giurisdizionale, in quanto precede ed esclude la distribuzione della “potestas decidendi” tra magistrati di diverso “tipo” appartenenti al medesimo ordine giudiziario (Giudice di pace; Tribunale; Corte d'appello), venendo a sottrarre, la convenzione per arbitrato rituale, la stessa competenza del giudice ordinario statale (di qualsiasi tipo) per devolverla agli arbitri nominati dalle parti, e cioè a soggetti privati (art. 813 c.p.c., comma 2) investiti negozialmente dell'esercizio di funzioni analoghe a quelle - giurisdizionali. Se sussiste la competenza arbitrale, non può esservi luogo, quindi, ad alcuna verifica - che risulta pertanto del tutto superflua ed inutile - della distribuzione territoriale della inesistente - competenza tra i giudici statali appartenenti al medesimo ordine giurisdizionale.”.*

Chiarito l'ordine di trattazione delle questioni pregiudiziali sollevate, deve pertanto procedersi ad esaminare la possibilità di ricondurre la presente controversia entro il

campo di operatività e di validità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13.1 dello Statuto.

Secondo parte convenuta la domanda formulata dal ricorrente rientrerebbe nella nozione di *“qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (...)”* cui fa riferimento la clausola 13.1 dello Statuto.

Il ricorrente ha invece sostenuto che l'operatività di tale clausola compromissoria sarebbe impedita nel caso di specie, sia dalla circostanza per cui egli non avrebbe mai assunto la qualità di socio, sia dal fatto che la controversia non avrebbe ad oggetto “diritti disponibili”, atteso che le domande formulate si fondano sulla ritenuta nullità del contratto di opzione sottoscritto dalle parti per violazione dell'art. 2474 c.c., il quale configura una norma imperativa inderogabile.

L'eccezione è infondata.

Come previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 5/2003 vigente *ratione temporis* (attualmente trasfuso nell'art. 838 bis c.p.c.), e come espressamente ribadito dalla stessa clausola di cui all'art. 13.1 dello Statuto, *“Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale....”*

Il primo profilo da esaminare, dunque, riguarda l'individuazione della categoria dei diritti indisponibili costituente il limite di validità della clausola compromissoria.

In proposito, si osserva che la nozione di indisponibilità cui deve farsi riferimento per la delimitazione dell'ambito di competenza arbitrale (tanto ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 1, quanto dell'art. 806 c.p.c., comma 1, il cui testo è, sul punto, sostanzialmente coincidente) deve ritenersi comprensiva di tutte le situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell'autonomia privata, ovvero disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo (Cass. n. sent. 791/2011). Sotto questo profilo, il giudizio sulla possibilità o meno di devolvere agli arbitri una

controversia coinvolge necessariamente la natura (imperativa o meno) delle norme sulle quali l'attore fonda la propria domanda di tutela, ed è finalizzato a valutare se tali norme contengano precetti dettati a tutela di interessi che trascendono l'interesse individuale.

Con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente ha formulato la domanda di restituzione delle somme versate sul presupposto della ritenuta nullità del contratto di opzione per violazione dell'art. 2474 c.c., nullità che, secondo la tesi del ricorrente, si estenderebbe anche alla *“lettera di impegno del futuro socio”*.

L'art. 2474 c.c. stabilendo che *“in nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione”* detta una norma volta a tutelare l'effettività e l'integrità del capitale sociale, impedendo che le risorse della società siano impiegate per sostenere, direttamente o indirettamente, il costo o il rischio economico dell'acquisto o della sottoscrizione delle proprie partecipazioni. La disposizione mira, in particolare, a evitare che l'operazione si traduca in una restituzione anticipata o occulta del patrimonio sociale in favore del socio cedente, in un conferimento soltanto apparente da parte del sottoscrittore ovvero in un'alterazione, finanziata dalla stessa società, degli equilibri della compagine sociale. Da questo punto di vista, pertanto, la norma risulta orientata a tutelare anche i terzi creditori della società, impedendo operazioni volte ad eludere le norme che disciplinano il versamento del capitale sociale. Da quanto sopra esposto discende come la norma in esame sia volta a tutelare interessi sostanziali che travalicano la dimensione individuale e che, in quanto tali, sono sottratti alla disponibilità delle parti. Il giudizio instaurato per far dichiarare la nullità di un patto che viola la disposizione in esame, pertanto, dà luogo ad una controversia che coinvolge diritti indisponibili e che, di conseguenza, non può essere devoluta alla cognizione degli arbitri.

Per tutti i motivi sopra esposti, l'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria di cui all'art. 13.1 dello Statuto deve essere respinta.

Passando all'esame dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, per essere funzionalmente competente per materia la Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Torino, tale eccezione è fondata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) e b), D.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate sono competenti - per quanto rileva ai fini del presente giudizio - per i procedimenti *“relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario (...)”* (lett. a), nonché per quelli *“relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;”* (lett. b).

Giova inoltre ricordare che la competenza deve essere individuata in base al *petitum* sostanziale ed alla *causa petendi* risultanti dalle domande formulate e dalle prospettazioni svolte negli atti introduttivi.

Nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge che l'oggetto delle domande proposte dal ricorrente è costituito sia dalla validità del contratto di opzione relativo al trasferimento della partecipazione sociale, sia dalla validità della distinta *“lettera di impegno del futuro socio”* in esecuzione della quale il ricorrente ha acquistato una partecipazione societaria di *Controparte_1* e versato la somma di € 100.000,00 a titolo di *“finanziamento in conto capitale”*. La ritenuta invalidità di tali accordi intercorsi tra le parti costituisce il presupposto su cui il ricorrente fonda la domanda di restituzione delle somme versate a *Controparte_4*.

Da quanto sopra esposto emerge che l'attore non si è limitato a proporre un'autonoma domanda di restituzione di somme asseritamente concesse in base ad un titolo che esula dal rapporto societario, ma ha formulato domande che investono direttamente sia la validità di un contratto avente ad oggetto il trasferimento di quote sociali (il contratto di opzione) sia la validità del negozio di sottoscrizione delle quote di *Controparte_4* aspetto che è idoneo ad incidere sulla stessa costituzione del rapporto societario in capo al ricorrente.

In ragione di tali elementi deve concludersi che la presente controversia risulta attratta nella competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino sia ai sensi della lettera a) dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 168/2003, in quanto concernente *rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario*, sia ai sensi della lettera b) della citata normativa, in quanto avente ad oggetto il *“trasferimento delle*

partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.

Infine, deve evidenziarsi che non rileva in senso contrario a tale conclusione la circostanza che l'attore non rivesta più, al momento dell'instaurazione del giudizio, la qualità di socio della convenuta, in quanto la competenza prevista dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003 è determinata dalla natura oggettiva della controversia che rinviene i propri elementi costitutivi in una delle materie elencate dalla legge, e non dalla persistenza in capo alle parti della qualità di socio.

Per tutti i motivi sopra esposti deve ritenersi che l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di Cuneo per essere funzionalmente competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino svolta da parte convenuta meriti accoglimento, con conseguente adozione di pronuncia sulla competenza nella forma dell'ordinanza.

L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza funzionale per materia preclude l'esame dell'eccezione di incompetenza per territorio svolta in via subordinata da parte convenuta.

Quanto alle spese di lite, considerato che il giudice che si dichiara incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo (Cass. civ. n. 23727/2015; Cass. civ., n. 22541/2006; Cass. civ., n. 833/2003), le stesse seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in relazione alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando i valori minimi in ragione della natura documentale della controversia e della definizione in rito del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- RESPINGE l'eccezione relativa alla devoluzione della presente controversia alla competenza arbitrale;
- DICHIARA l'incompetenza per materia del Tribunale di Cuneo in favore del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata Impresa;

- ASSEGNA alle parti termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione del giudizio avanti al Giudice dichiarato competente;
- CONDANNA *Parte_1* a rifondere a *Controparte_1* in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite del presente giudizio che sono liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.p.a. se dovuti.

Cuneo, 22.08.2026

il Giudice
dott. Marco Tricerri